

Comune di GERENZAGO		
Provincia di Pavia		
26 MAG 2020		
PROT. N.		
Cat.	Classe	Fasc.

COMUNE DI GERENZAGO
Provincia di Pavia

Verbale n. 16 Data 26/05/2020	OGGETTO: Autorizzazione all'operazione di rinegoziazione dei prestiti, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di cui allegato 1, ai sensi della Circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020.
---	---

Il sottoscritto Revisore,

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19);

VISTI i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus;

VISTA la Circolare della CDP n. 1300 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto la "rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni";

VISTO l'aggiornamento alla Circolare della CDP n. 1300 del 20 maggio 2020;

VISTO l'art. 122 del D.L. RILANCIO sulla Rinegoziazione dei Mutui, in cui gli Enti potranno aderire all'operazione con semplice delibera di Giunta, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel Bilancio di Previsione;

VISTA la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto "Rinegoziazione Mutui";

CONSIDERATO che tale operazione di rinegoziazione si pone quale possibile strumento per andare incontro agli enti locali che in questo particolare frangente si trovano a dover sostenere spese impreviste conseguenti all'emergenza sanitaria e a fronteggiare le ricadute che i provvedimenti di chiusura per il contenimento della pandemia hanno inevitabilmente anche sulle entrate comunali;

RICHIAMATA la L. 448/2001, che all'art. 41, c. 2, prevede che in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, l'ente può ricorrere alla rinegoziazione del debito¹;

RILEVATO che nella Circolare 1300/2000 la Cassa Depositi e Prestiti ha dichiarato di applicare il principio di invarianza finanziaria, in quanto i nuovi tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono stati determinati proprio in modo tale da garantire tale principio;

CONSIDERATO che dal confronto dei piani di ammortamento ante e post rinegoziazione, opportunamente attualizzati con i fattori di sconto resi disponibili dall'Istituto stesso, si è potuta verificare l'effettiva invarianza finanziaria, come da documentazione agli atti del Revisore;

RICHIAMATI:

- Il comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.
- Il comma 537 della Legge 190/2014 che prevede che in relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a **trenta anni dalla data del loro perfezionamento**.
- **la L. 243/2012, che all'art. 10** dispone che le operazioni di indebitamento devono essere effettuate con adozione di piani di ammortamento con durata non superiore alla vita utile dell'investimento che si va a finanziare;

norme che hanno lo scopo di gestire il debito tenendo conto del principio di equità che si esplicita nella correlazione tra la durata dell'indebitamento e la durata fisico-tecnica degli investimenti finanziati con l'indebitamento stesso, al fine di non generare, nei bilanci degli anni futuri, oneri finanziari slegati dai benefici diretti ed indiretti alla collettività che di norma generano nel tempo le opere e gli altri interventi pubblici in conto capitale;

TENUTO CONTO:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 che sancisce il principio dell'equità intergenerazionale
 - il principio contabile generale n. 15 ex D. Lgs. 118/2011 sull'equilibrio di bilancio
-

RILEVATO che dalla documentazione dimessa dall'ente in riferimento ai mutui che intende rinegoziare, non si rinviene il rispetto delle condizioni appena sopra esposte (durata non superiore ai 30 anni dalla data del perfezionamento e inferiore alla vita utile dell'investimento finanziato);

PRESO ATTO:

- che la stessa **L. 243/2012, art. 6**, prevede la possibilità, in casi del tutto eccezionali, di porre in essere operazioni che determinano uno scostamento dall'obiettivo programmatico solo, e fra i casi eccezionali vengono indicati periodi di grave recessione economica o eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato che hanno rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria;
- che le motivazioni che spingono l'ente a ricorrere alla rinegoziazione sono ascrivibili proprio alla situazione eccezionale che si è venuta a creare a seguito della pandemia ancora in corso, che ha già impattato sul bilancio dell'ente e che presumibilmente impatterà ulteriormente nel corrente esercizio, sia in termini di competenza che in termini di cassa;
- che è intenzione dell'amministrazione utilizzare le risorse che si liberano a seguito della rinegoziazione per adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie e contribuenti colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza del corona virus, nonché a salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali minori entrate e maggiori spese che si concretizzeranno e che al momento non sono prevedibili;
- che l'ente non dispone di grandi margini di manovra nel bilancio 2020 per fronteggiare la situazione a seguito dell'emergenza né rilevanti avanzi non utilizzati;
- gli enti locali possono utilizzare fino al 2023, senza alcun vincolo di destinazione, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui ai sensi del vigente articolo 7, comma 2, del dl n. 78/2015, da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 1-quater, del DL 124/2019 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157.

Esaminata la documentazione richiesta per la rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. Spa trasmessa dall'Ufficio Ragioneria,

Verificato, che la proposta di rinegoziazione prestiti della Giunta, per il COMUNE di Gerenzago raggiunge lo scopo di:

- migliorare il valore finanziario del portafoglio di debito;
- eliminare potenziali rischi di tasso e costi di estinzione elevati;
- rimodulare la distribuzione dei flussi di pagamento delle rate nel tempo, in un'ottica di gestione attiva e dinamica dello stock di debito;

- ridurre l'incidenza degli oneri di ammortamento dei mutui sul complesso delle spese previste nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, e nei successivi fino al 2043, sulla base delle esigenze di bilancio, soprattutto a seguito del periodo di emergenza sanitaria che ha ridotto le potenzialità di riscuotere le entrate per gli enti locali;

Verificato che la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, rispetta il limite stabilito dall'art. 204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Visto il parere tecnico e il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la Circ. CDP Spa n. 1300/2020;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. Spa . proposta dalla G.C.

Il Revisore Unico:

Dott Umberto Testoni